

STATUTO

ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI DEL TERRITORIO IMOLESE

* * * * *

ART. 1 - DENOMINAZIONE – DURATA - SEDE

1. L'Associazione degli Albergatori del Territorio Imolese è l'espressione sindacale delle attività che operano nel Circondario Imolese nel settore turistico ricettivo.
2. L'Associazione assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI DEL TERRITORIO IMOLESE" e potrà più brevemente essere denominata "AL.TER.IM."
3. L'Associazione aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (FEDERALBERGHI) e all'Unione Emiliano Romagnola Albergatori (U.E.R.A.), ne accetta gli Statuti, i principi ispiratori e le regole di comportamento.
4. L'Associazione non ha fini di lucro; non ha vincoli con partiti o movimenti politici.
5. Può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere territoriale o provinciale, regionali, nazionali ed internazionali con finalità in armonia con i propri scopi sociali.
6. La sua durata è illimitata e l'Assemblea Generale dei Soci ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste nel presente Statuto.
7. La sua sede è in Imola (BO) in Viale Rivalta n. 6.

ART. 2 - SCOPI

1. L'Associazione, che si propone di rappresentare e di tutelare gli interessi delle forze imprenditoriali ed economiche del settore del Turismo e della ricettività che operano sul territorio imolese, ha per scopo:
 - a) la rappresentanza della categoria presso le Amministrazioni, gli Enti Territoriali ed i Pubblici Uffici, anche attraverso la designazione di albergatori nei consessi in cui sia prevista o consentita la rappresentanza delle attività turistiche e ricettive ;
 - b) la stipulazione di contratti di lavoro con le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti e la conciliazione delle vertenze di lavoro ;
 - c) lo studio di tutti i problemi alberghieri, turistici e la formulazione di proposte per la loro soluzione o regolamentazione ;
 - d) tutelare gli interessi degli associati in materia amministrativa, sindacale, sociale, tributaria, legale, in tutte le questioni di carattere generale e nei confronti delle Autorità, Enti, Organizzazioni economico-sindacali, ecc. ;
 - e) promuovere e coordinare tutte le iniziative locali che si riconnettono

all'attività alberghiera, turistica o comunque connessa o correlata alle stesse o che tendono ad accrescerne lo sviluppo, anche affiancandosi ad altre organizzazioni quando ciò sia ritenuto utile per un'azione unitaria e concordata ;

- f) lo sviluppo dell'istruzione professionale stipulando apposite convenzioni per l'attuazione della formazione stessa;
- g) l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti di collaborazione con la Federazione Nazionale e Regionale alle quali aderisce;
- h) l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti di collaborazione con le Organizzazioni territoriali operanti nel settore del turismo e ricezione in genere che assicurino la migliore rappresentanza della categoria;
- i) favorire la crescita di attività di commercializzazione e promozione anche attraverso la costituzione o la partecipazione ad Enti, Società o Consorzi, sia pubblici sia privati.

ART. 3 - SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione come soci le imprese turistiche che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e le altre attività comunque correlate o connesse al sistema turistico del Circondario di Imola:
 - a) in persona dei loro titolari o di un collaboratore espressamente delegato o del rappresentante indicato nella licenza, se trattasi di aziende individuali;
 - b) in persona dei loro rappresentanti o dei loro dirigenti o direttori espressamente a ciò delegati, se trattasi di aziende societarie.
2. L'Assemblea può eleggere Socio Onorario chi abbia acquisito meriti speciali. I Soci Onorari fanno parte di diritto all'Assemblea con voto consultivo e potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
3. Possono altresì essere soci dell'Associazione altre attività o enti che operano nel settore turistico e in quelli ad esso collegati.

ART. 4 – ADESIONE – DIMISSIONI - ESPULSIONE

1. Coloro i quali intendono divenire Soci dell'Associazione debbono farne domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, presso la Sede dell'Associazione indicando nella domanda anche l'eventuale categoria dell'esercizio, la capacità ricettiva espressa in letti e ogni altra notizia che venisse richiesta per delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione. La domanda si intende accettata qualora entro due mesi l'interessato non riceva comunicazione scritta che essa è respinta.

2. L'accettazione della domanda di ammissione obbliga l'iscritto all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle direttive impartite dagli organi sociali.
3. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia presentato il recesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro il mese di settembre di ogni anno e così per tutta la durata dell'Associazione stessa.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, partecipano alla vita associativa con diritto di voto, ove previsto, ed hanno gli stessi diritti.
2. Ad ogni Socio e per ogni delega, ove prevista, compete un singolo voto.
3. Ogni socio ha il diritto di avvalersi di tutti i servizi predisposti in seno all'Associazione.
4. Il socio singolarmente non ha alcun diritto sul patrimonio sociale anche quando per qualsiasi causa cessa di far parte dell'Associazione.
5. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
6. Il socio è tenuto all'osservanza dei seguenti doveri:
 - a) osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti di interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e le delibere assunte dagli Organi dell'Associazione nell'interesse degli associati;
 - b) corrispondere alla Associazione i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria;
 - c) versare una quota annuale di associazione determinata annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione alle camere e/o ai posti letto o ad altri parametri e comunque in misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti;
 - d) agire in modo da non danneggiare i superiori interessi dell'Associazione contribuendo attivamente al progresso ed alle migliori fortune della stessa.
7. Oltre che dalle quote di ammissione e dalle quote di associazione annuali, il fondo comune dell'Associazione è alimentato da erogazioni costituite a suo favore, da contributi di organizzazioni, gruppi collegati o da offerte volontarie.
8. La gestione, agli effetti amministrativi, ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 6 - SANZIONI

1. Il socio che non ha pagato i contributi alle scadenze previste e non abbia ottemperato all'invito di pagamento nel termine fissato dal Consiglio Direttivo,

decade dall'esercizio dei diritti sociali e può essere espulso dall'Associazione, salvo il diritto per l'Associazione di esigere coattivamente tutti i contributi scaduti. Il socio che espliciti azione contraria all'attività ed agli indirizzi dell'Associazione può essere, in rapporto alla gravità delle mancanze commesse, sospeso o espulso dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo se si mantiene moroso dopo un mese dal ricevimento di lettera raccomandata indicante le mancanze commesse.

2. Il socio espulso per morosità può richiedere la riammissione versando i contributi arretrati e versando nuovamente la quota di ammissione se sono stati rimossi i motivi della radiazione.
3. Il socio sospeso o espulso può ricorrere avverso tali provvedimenti entro 30 giorni dalla notifica, all'Assemblea Generale dei Soci che decide in via definitiva nella sua prima riunione.
4. L'Assemblea Generale dei Soci è altresì competente a decidere in via definitiva sulla mancata ammissione a socio disposta dal Consiglio Direttivo, e ciò su ricorso dell'interessato da prodursi entro 30 giorni dalla comunicazione di non ammissione.

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente ;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto.

ART. 8 – DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

1. Gli organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio segreto, salvo decisione unanime diversa da parte degli aventi diritto al voto presenti nell'Assemblea elettiva.
2. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
3. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni, sono onorifiche e quindi gratuite salvo eventuale rimborso di spese sostenute nell'adempimento dei rispettivi mandati. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono comunque in carica sino a nuove elezioni.
4. Il Presidente che ha ricoperto l'incarico per due mandati completi e consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

5. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche di Presidente, vice Presidente e membro di Consiglio ricoperte nell'ambito della Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle Amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi direttivi di partiti o movimenti politici.
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionale riconosciuta alla Associazione.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea Generale è composta dai soci che siano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. Il socio con diritto di voto può farsi rappresentare a mezzo di apposita delega scritta, da altro socio con diritto di voto; ogni socio non può avere più di una delega.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: COMPETENZE

1. Spetta all'Assemblea Generale:
 - a) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e, ove la legge o delibere assunte dall'Assemblea Generale dei Soci lo stabiliscano espressamente, il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) approvare annualmente i rendiconti preventivi e consuntivi, stabilire i contributi di adesione una tantum nonché, annualmente, i criteri, la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi, il tutto su proposta del Consiglio Direttivo ;
 - c) esaminare i problemi di carattere generale e dare sugli stessi le direttive di massima al Consiglio Direttivo;
 - d) approvare l'indirizzo che i suoi rappresentanti dovranno sostenere sui vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale e Regionale;
 - e) procedere alle elezioni di eventuali Consiglieri Nazionali e Regionali, su proposta del Consiglio Direttivo.

In tali elezioni dovrà tenersi conto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, del rapporto di forza fra le categorie che compongono l'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese, qualunque sia l'oggetto, a semplice maggioranza di voti.

ART. 12 - ASSEMBLEE

1. L'Assemblea Generale dei Soci è composta dal Presidente dell'Associazione che la convoca e la presiede e da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi. Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea Generale dei Soci con ordine del giorno almeno due volte l'anno, di cui una entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e tutte le altre volte che lo ritenga opportuno. Il Presidente deve altresì convocare l'Assemblea Generale dei Soci su esplicita richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure quando gli pervenga richiesta scritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea Generale dei Soci.
2. Le Assemblee dovranno tenersi presso la sede legale dell'Associazione o in altro luogo definito all'interno del Circondario di Imola.
3. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti di cui complessivamente dispongono tutti i soci dell'Associazione; in seconda convocazione è valida, se convocata almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci predetti.
4. Per le modifiche statutarie, sarà necessaria la presenza della maggioranza qualificata degli Associati (la metà più uno).
5. Per lo scioglimento o trasformazione dell'Associazione, valgono le norme previste dall'art. 21 ultimo comma del Codice Civile.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti fra soci effettivi.
2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può, a maggioranza, cooptare al proprio interno altri componenti fino ad un massimo di 2 (due), individuati fra le persone di particolare prestigio associativo.
3. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno 1 (uno) Vice Presidente con funzioni Vicarie.
4. Qualora un Consigliere cessi dalla carica, sarà chiamato a far parte del Consiglio Direttivo quel socio che nelle ultime votazioni aveva riportato il maggior numero di voti fra i non eletti, se ha mantenuto i requisiti necessari.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei Consiglieri eletti sia ridotto a meno di 2/3, il Consiglio si intende dimissionario e deve procedersi al rinnovo totale entro un mese mediante convocazione dell'Assemblea a cura del Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
8. Si riunisce almeno quattro volte l'anno e quante altre volte sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne sia avanzata richiesta dalla maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe o sostituzioni.
9. Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, di volta in volta e con funzioni consultive, Dirigenti nazionali o locali e di Organi associativi e/o di Enti pubblici o privati comunque in correlazione agli interessi dell'Associazione ovvero esperti.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

1. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale ed esaminare e presentare all'Assemblea Generale dei Soci il rendiconto economico consuntivo di ogni gestione annuale, nonché predisporre il conto preventivo e presentare proposte in merito ai contributi associativo;
 - c) deliberare sulla scelta dei mezzi atti a conseguire gli scopi dell'Associazione;
 - d) compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
 - e) affidare, ove lo ritenga opportuno, particolari incarichi ad esperti, nominati anche al di fuori dell'Associazione, i quali potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con pareri consultivi, per la materia di loro competenza ;
 - f) deliberare sull'ammissione nonché sulla sospensione ed espulsione dei Soci ;
 - g) approvare le convenzioni previste dall'art. 2;
 - h) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci, al quale riferisce alla sua prima riunione successiva per la ratifica.
2. Il Consiglio Direttivo può costituire appositi comitati o speciali commissioni per promuovere e coadiuvare iniziative turistiche e per studiare determinate pratiche, fissandone i limiti ed i poteri.
3. Qualora ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo è autorizzato a formulare un Regolamento per l'applicazione del presente Statuto, da sottoporsi alla ratifica dell'Assemblea Generale.

ART. 15 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci fra tutti i soci ordinari dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto.
2. Il Presidente in particolare:
 - a) ha la firma degli atti associativi e può delegarla;
 - b) ha la gestione ordinaria dell'Associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo;
 - c) controlla il funzionamento degli altri Organi e l'andamento dell'intera Associazione;
 - d) convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo e sottopone prima al Consiglio Direttivo poi alla Assemblea Generale dei Soci il rendiconto consuntivo economico, il conto preventivo e le proprie relazioni sulla gestione e sui programmi dell'Associazione;
 - e) può conferire incarichi professionali e fiduciari e può conferire procure a rappresentanti dell'Associazione designati dal Consiglio Direttivo nei rapporti con Enti ed Organi;
 - f) ha la facoltà di agire, intervenire e resistere in giudizio e nomina avvocati o procuratori alle liti,
 - g) può proporre di affidare ai Consiglieri del Consiglio Direttivo incarichi relativi agli affari generali, ai rapporti con gli organismi associativi, al territorio ecc.
 - h) autorizza gli impegni di spesa ed i pagamenti nei limiti del preventivo ed ha facoltà di disporre affinché le riscossioni siano effettuate tramite istituti di credito od uffici postali.
 - i) al Presidente spetta la gestione dei mezzi finanziari e la compilazione dei bilanci.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della categoria è assunta dal Vice Presidente Vicario o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei Conti - ove la legge o le delibere assunte dall'Assemblea Generale dei Soci stabiliscano espressamente l'obbligo di dotarsi di tale organo - sono nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto e durano in carica quattro anni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori dei Conti devono controllare la gestione economica dell'Associazione e presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo quando siano

convocate.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha accesso in ogni momento e senza deroghe a tutte le documentazioni tecnico-contabili e fiscali relative alla gestione economica dell'Associazione ed ha diritto di fare verifiche periodiche.
4. Il Collegio esamina il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da presentarsi all'Assemblea e redige una propria relazione. In caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, nel corso del quadriennio di un Revisore effettivo, lo sostituirà il Revisore supplente. Se rimanesse un solo Revisore o nessuno, il Consiglio Direttivo provvederà, entro 15 giorni, alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea Generale Ordinaria che dovrà provvedere alla nomina dei tre Revisori effettivi e dei due Revisori supplenti, fino alla comune scadenza quadriennale.

ART. 17 – DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche, ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono rieleggibili.
2. Le cariche decadono comunque contemporaneamente al 31 dicembre di ogni quarto esercizio sociale, qualunque ne sia stata la data d'inizio, ma rimangono in funzione fino al completamento delle elezioni per il rinnovo, che dovranno avere luogo entro quattro mesi.
3. Nei casi di perdita della qualità di Socio o di dimissioni dalla carica o di assenza non giustificata dalle riunioni degli organi collegiali per tre volte consecutive, o per decesso, i Soci che rivestono cariche decadono dalla carica rivestita, nella quale, salvo diverse e specifiche disposizioni del presente Statuto, entro un mese subentra il Socio che nella stessa elezione ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità il più anziano di età.
4. Nei casi previsti per la decadenza della carica del Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente Vicario provvederà entro tre mesi alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione.

ART. 18 – CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche sono onorifiche.

ART. 19 – REGOLAMENTO

1. E' facoltà del Consiglio Direttivo emettere uno o più regolamenti per la migliore interpretazione ed esecuzione del presente Statuto.

ART. 20 – RINVIO

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono per quanto

applicabili le norme dello Statuto Federalberghi, nonché le norme del Codice Civile.